SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI RELATIVAMENTE ALL’ORGANICO A.S. 2025-26

Il/La sottoscritto/a...........................................................................nato/a............................................(prov )

Il.......................................residente in...........................................................................................................................

Insegnante di scuola.............................................................................................(cl.diconc……. )

titolare presso la Scuola..........................................................................di............................dall’A.S.................con dec. giuridica dal........../............/.........immesso in ruolo ai sensi con effettiva assunzione in servizio dal……\......\ ***ai fini della formulazione della graduatoria di istituto prevista dal CCNI sottoscritto in data 18/05/2022 sulla mobilità per il triennio 2022/2025, consapevole delle responsabilità penali e civili cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 445/2000, così come modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/01/2003 ed all’art.15 comma1 della Legge 183/2011 , sotto la propria responsabilità:***

**DICHIARA**

|  |
| --- |
| **TABELLAA)-TABELLADIVALUTAZIONEDEITITOLIAIFINIDEITRASFERIMENTIADOMANDAED’UFFICIODELPERSONALE****DOCENTEEDEDUCATIVO** |
| **A1-ANZIANITÀDISERVIZIO** | **Anni** | **Punteggio** | **Riservato Al D.S** |
| A)perogniannodiserviziocomunqueprestato,successivamentealladecorrenzagiuridicadella nomina, nel ruolo di appartenenza (1) Punti6 |  |  |  |
| A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza(1)inscuoleoistitutisituatinellepiccoleisole(3)inaggiuntaalpunteggiodicuialpuntoA) Punti6 |  |  |  |
| B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di secondo grado (4) (Punti 3) per i primi 4 anni(Punti 2) per gli anni successivi al 4 anno  |  |  |  |
| B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B (Punti 3)  |  |  |  |
| B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciutoo riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro serviziodi ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situatinelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)"(Punti 3) |  |  |  |
| CO)Perogniannodiserviziodiruoloprestatonelcomunediattualetitolaritàod’incaricotriennalesenzasoluzionedicontinuitàinaggiuntaaquelloprevistodallelettereA),A1), B),B1)B2) Punti1 |  |  |  |
| C)perilserviziodiruoloprestatosenza soluzionedicontinuitànegliultimitreanni scolastici nella scuola diattuale titolarità odi precedente incarico triennaleda ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1),B),B1), (Punti 6)(N.B.:peritrasferimentid’ufficiosivedaanchelanota5bis). Per ogni ulteriore anno di servizio:entroilquinquennio Punti2oltre il quinquennio Punti3perilservizioprestatonellepiccoleisoleilpunteggiosiraddoppia |  |  |  |
| D)acoloroche,peruntriennio,adecorreredalleoperazionidimobilitàperl’a.s.2000/2001e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei terminiprevisti,èriconosciuto,perilpredettotriennio,unatantum,unpunteggioaggiuntivodi(5ter) Punti10 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A2–ESIGENZEDIFAMIGLIA(6)(7)** |  |  |  |
| **Tipodiesigenza** | **Si/n enumero****figli** | **Punteggio** | **Riservato Al D.S** |
| A)per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato daltribunale, per ricongiungimentoai genitori o ai figli Punti6 |  |  |  |
| B)perognifigliodietàinferioreaseianni(8) Punti4 |  |  |  |
| C)perognifigliodietàsuperioreaiseianni,machenonabbiasuperatoildiciottesimoanno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro) Punti3 |  |  |  |
| D)perlacurael'assistenzadeifiglidisabilifisici,psichiciosensoriali,tossicodipendenti,ovverodel coniugeodelgenitoretotalmenteepermanentementeinabiliallavorochepossonoessereAssistiti soltanto nel comune richiesto(9) Punti6 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A3TITOLIGENERALI(15),(17)** | **Punteggio** | **Riservato Al D.S.** |
| A)perilsuperamentodiunpubblicoconcorsoordinarioperesamietitoli,perl'accessoalruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari osuperioreaquellodiappartenenza(10). Punti12 |  |  |
| B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 esuccessivemodificheed integrazioniattivatidalleuniversità stataliolibereovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblicipurchéititolisianoriconosciutiequipollentidaicompetentiorganismiuniversitari(11) (11bis),ivicompresigliistitutidieducazionefisicastataliopareggiati,nell'ambitodellescienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente-perognidiploma…………………………………………………………..(èvalutabileunsolodiploma,perlostessooglistessianniaccademiciodicorso) Punti5 |  |  |
| C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breveodiplomaIstitutoSuperiorediEducazioneFisica(ISEF))conseguitooltrealtitolodistudioattualmentenecessarioperl’accessoalruolodiappartenenza(12)…………………………… Punti3 |  |  |
| D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statutiovverodalD.P.R.n.162/82,ovverodallaleggen.341/90(artt.4,6,8)ovverodaldecreton. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivatidalleuniversitàstataliolibereovverodaistitutiuniversitaristataliopareggiati(11bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)-perognicorso…………………………………………………………….(èvalutabileunsolocorso,perlostessooglistessianniaccademici) Punti1 |  |  |
| E)perognidiplomadilaureaconcorsodidurataalmenoquadriennale(ivicompresoildiploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diplomaaccademicodisecondolivello(ivicompresoildiplomarilasciatodaaccademiadibelle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo diappartenenza(12) Punti5 |  |  |
| F)perilconseguimentodeltitolodi"dottoratodiricerca”(sivalutaunsolotitolo) Punti5 |  |  |
| G) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondariasuperioredicuiallalegge10/12/97n.425ealD.P.R.23.7.1998n.323,finoall’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attivitàsvoltadal docente di sostegno all’alunno disabilechesostienel’esame Punti1 |  |  |
| H) CLILdiCorsodiPerfezionamentoperl’insegnamentodiunadisciplinanonlinguisticainlingua stranieradicuialDecretoDirettorialen.6del16aprile2012rilasciatodastruttureuniversitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011.**NB:ilcertificatovienerilasciatosoloa chi*** + **èinpossessodicertificazionediLivelloC1delQCER(art4comma2)**
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * hafrequentatoilcorsometodologico
* sostenutolaprovafinale. Punti1
 |  |  |
| I)CLILperidocentiNONinpossessodiCertificazionedilivelloC1,macheavendosvoltola parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.**NB:inquestocasoildocentehaunacompetenzalinguisticaB2NONcertificata,maha****frequentatoilcorsoesuperatol’esamefinale**Punti0,5 |  |  |
| N.B.i titoli relativi a B)C),D),E),F),G), H)I), anche cumulabili tra di loro,sono valutati fin ad unMassimo di **Punti10** |  |  |

SI ALLEGA DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI SUI BENEFICI DELLA LEGGE 104.

Data……………………. Firma………………………………………………………………………….

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO

PREMESSA

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

* nell’anzianitàdiserviziononsitienecontodell’annoscolasticoincorso;
* nellavalutazionedeititolivengonoconsideratiquellipossedutientroiltermineprevistoperlapresentazionedelle

domande dall’annualeO.M.;

* nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistanoalladatadellapresentazionedelladomanda.Soltantonelcasodeifiglisiconsideranoquellichecompiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

L’anzianitàdiserviziodicuiallelettereA)eB)delpuntoIdellatabelladeveessereattestatadall'interessato,conapposita dichiarazione personale. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001. L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenzagiuridicadellanomina,nelruolodiappartenenza.Perogniannodiservizioprestatoneipaesiinviadisviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso da quella di attuale titolarità per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economicarientrainveceinquellaprevistadallaletteraB),qualoranonsiastatoprestatoalcunserviziooseilservizio non siastatoprestatonelruolodiappartenenza.Vainvececonsideratoserviziodiruoloatutti glieffettiquelloderivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonchénelruoloadesaurimentonelqualeidocentistessifuronoinquadratianormadell’art.16,decretolegge30gennaio 1976,n.13convertitodallalegge30.3.1976,n.88.Ilservizioprestatoinruolidiversidaquellodiappartenenza,aseguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianitàdicui allaletteraB) comprendegliannidi ruolo anterioriallanominanelruolodiappartenenzanoncopertida effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridicied economicinella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianitàcomprende anche il servizio pre- ruoloediruolo prestatonellascuoladell’infanziadavalutarenellastessamisuradeiserviziprestatinellascuolaprimaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparatiaicorrispondentiserviziprestatinellescuoleitaliane,ancheseprestatiprimadell’ingressodelloStatonell’Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

L’anzianitàdicuiallaletteraB)comprendeancheilservizionondiruoloprestatoperalmeno180giornioininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile,per la scuola dell’infanzia,fino altermine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, neilimiti previsti dagli artt. 485, 487e490deldecretolegislativon.297/94aifinidellavalutabilitàperlacarrieraovveroilserviziopre-ruoloprestatosenza ilprescrittotitolodispecializzazioneinscuolespecialiosupostidisostegno.Sirammentacheilserviziomilitaredileva,o ilsostitutivoserviziocivile,puòesserevalutatosoloseprestatoincostanzadirapportodiimpiegocomedocenteatempo determinato nella scuola statale. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare conlostessopunteggioprevistoperilservizionondiruolo.Taleservizio,qualoraabbiaavutounaduratasuperiorea180 gg interrompe la continuità.

La valutazione delservizio dicui alle lettere A), A1) e B) è riconosciutaanche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F.odititoliequipollentisecondol'ordinamentoanterioreallalegge7.2.1958,n.88(tab. A, classeA029eA 030 decreto ministeriale 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).

Lavalutazionedegliannidelserviziopre-ruolonellamobilitàadomandavieneeffettuataperintero(6puntiperogni

anno).Nellamobilitàd’ufficiovieneeffettuatanellaseguentemaniera:-iprimi4annisonovalutati3 puntiperognianno

-ilperiodoeccedentei4annièvalutatoperi2/3(due puntiperogni anno).

Nelcasodellamobilitàd’ufficio,adesempio,ildocentechehaprestato6annidiserviziopre-ruolo,chevienericonosciuto oriconoscibileaifinidellaprogressionedicarrieranellamisuradi5annie4mesi,hadiritto,pertaleservizio,all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni(valutati per intero) rimanenti2anni(valutatidueterzi)



4 annix3punti=12punti

 2/3x 2annix3punti=4punti

totale: 12punti+4punti



16punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnantediscuolasecondariadiIgradodeveesseresemprevalutato,iservizidicuialprecedentecapoversodovranno esserevalutatianchesealladatadiiniziodell'annoincorso,gliinteressatinonabbianoancorasuperatoilperiododiprova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, ancheneicasidimancataprestazionedelserviziopergravidanza,puerperioeperserviziomilitaredilevaoperilsostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

Qualorail docente abbiausufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per iservizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale,CapoVII–Congediperlamalattiadelfiglio)devonoesserecomputatinell’anzianitàdiservizioatuttiglieffetti. Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca - a norma dell'art. 453 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismiedentiinternazionali,èriconosciutoilperiododiduratadelcorsoodellaborsadistudiocomeeffettivoservizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stessoruolo,mentreèvalutatoaisensidellaletteraB)nellaparterelativaalservizioinaltroruolo,deltitoloIdelletabelle divalutazione.Analogamentesonoriconosciutiutiligliannidiserviziocomericercatoreatempodeterminatodelpersonale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m. art 24 comma 9bis. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamentodiquiescenzaediprevidenza.Dettoperiodononvavalutatoaifinidell'attribuzionedelpunteggioconcernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

Ilservizioprestatonellescuoleparitarienonèvalutabileinquantononriconoscibileaifinidellaricostruzionedicarriera.

E’fattosalvo ilriconoscimentodelservizio prestato:

1. finoal31.8.2008nelle scuoleparitarieprimarieche abbiano mantenutolostatus di parificate congiuntamente a quello di paritarie
2. nellescuoleparitariedell’infanziacomunali
3. nellescuolesecondariepareggiate(art.360delT.U.).

NOTE

1. Ilruolodiappartenenzavariferitorispettivamente:a)allascuoladell’infanzia;b)allascuolaprimaria;c)allascuola

secondariadiI grado;d)agliistitutidiistruzionesecondariadiII gradoeartistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell’art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno diinsegnamento prestato, con ilpossesso delprescritto titolo dispecializzazione, nelle scuole specialio ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domandaod’ufficiosiarichiestoindifferentementesiaperlescuolespeciali,siaperquelleaindirizzodidatticodifferenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nella scuola di montagna ai sensi della legge1/3/1957,n.90,ilpunteggioèraddoppiato.Perl'attribuzionedelpunteggiosiprescindedalrequisitodellaresidenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
2. Ladizione“piccoleisole”ècomprensivaditutteleisoledelterritorioitaliano,adeccezione,ovviamente,delledueisole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.
3. L'anzianitàderivantedadecorrenzagiuridicadellanominaanteriorealladecorrenzaeconomica,senonèstatoprestato alcun servizio è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio. Nella mobilità a domanda il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi. Nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che

gliannidiserviziodiruoloprestatinellascuoladell’infanziasivalutanoperintero(3puntiperogniannopertuttigli anni) ai sensi della presente voce, nella scuolaprimaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre- ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondariasia di primo che di secondo grado. Gli anni diun precedente servizio di ruolo prestato nellascuolasecondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensidella presente voce, nella scuolasecondariadisecondogrado (eviceversa),mentresisommanoaglianni dipre-ruoloesivalutanocomepre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia. Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal1 febbraio fino altermine delle operazioni discrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per lascuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del decreto legislativo n. 297/94 ai finidellavalutabilitàperlacarriera,nonchéilservizioprestatoinaltroruoloriconosciutooriconoscibileaifinidellacarriera aisensideldecreto-legge19/6/70n.370,convertitoconmodificazioninellalegge26/7/70n.576esuccessiveintegrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso delprescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle exDOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziatosia,infine,perpostidisostegnoilpunteggioèraddoppiato.Relativamenteagliinsegnantidiscuoleprimarie, perogniannodiinsegnamentoinscuoladimontagnaaisensidellalegge1/3/1957,n.90,ilpunteggioèraddoppiato.Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica,prestatoprecedentementenelruolodeidiplomatieviceversa.Il servizioprestatoinqualitàdiassistenteneilicei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

1. Lacontinuitàdelservizioprestatoininterrottamentedaalmenountriennionellascuoladiattualetitolaritàovveronella scuoladi servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuolasecondariadi II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorreapartiredall’annoscolastico2003/2004.Ilprimoannodeltriennioperl’attribuzionedelpunteggioperlacontinuità aidocentidireligionecattolicadecorreapartiredall’a.s.2009/2010.L’introduzionenell’a.s.1998/99dell’organicodicircolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione dicontinuità del servizio aifini della dichiarazione diservizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso dititolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuitàl’introduzionedell’organicounicodell’autonomia,conl’automaticaattribuzionedellatitolaritàsucodiceunico in tutte le situazioni in cui era distinto. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Si precisa che, per l'attribuzione del punteggioprevistodalpresentecomma,devonoconcorrere,perglianniconsiderati,latitolaritàneltipodiposto(comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggioperlacontinuitàdelservizio,vafattoriferimentoallatitolaritàdelpostoperl’istruzioneelaformazionedell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A. Per i docenti titolariin istitutiin cuisonopresenticorsiseralie,analogamente,peridocentititolariin corsiseralilacontinuitàdidattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 13, comma 1, punto II),

-Personaletrasferitod’ufficionell’ultimoottennio-delpresentecontratto.Ilpunteggioinquestionevaattribuitoanchein tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effettidallenormevigenticomeserviziovalidamenteprestatonellamedesimascuola.Conseguentemente,ilpunteggioper la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresiicongedidicui al decretolegislativon.151/01,perserviziomilitare dilevao perilsostitutivoserviziocivile,per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamentofuoriruoloaisensidellalegge23dicembre1998,n.448,art.26,comma8perilperiodoincuimantengono latitolaritàaisensideldecreto-legge 28/8/2000,n.240,convertitoconmodificazioninellalegge27/10/2000,n.306,per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15 e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuitàneanche lafruizione delcongedobiennale per l’assistenza afamiliaricon grave disabilità di cui all’art. 42 comma 5 del decreto legislativo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuovaistituzioneoaggregantesidevonoricongiungereallatitolaritàedalserviziorelativiallascuolasdoppiata,aggregata,

soppressaofusaalfinedell’attribuzionedelpunteggioinquestione.Noninterrompelacontinuitàdelserviziol'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedentetitolaritàvienevalutataanchealpersonaledocentebeneficiariodellaprecedenzadicuiall’art13,puntoII)del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su ambito. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimentoenonanchedelladomandadipassaggio.Neiriguardidelpersonaledocenteededucativosoprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione a norma dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docentidellascuolaprimariautilizzaticomespecialistiperlalinguastranierapressoilplessoofuoridelplesso di titolarità, aidocentiutilizzatiinmaterieaffiniedaidocenticheprestanoservizionellefigureprofessionalidicuiall'art.5del decreto- legge 6.8.1988, n. 323convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche aidocentiappartenentiapostooclassediconcorsoinesuberoutilizzatiadomandaod'ufficioaisensidell'art.1deldecreto legislativo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di duratacomplessivainferiorea6mesiinciascunannoscolastico.Ilpunteggiodicuitrattasinonspetta,invece,nel casodi assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità. Inquest’ultimocasol’averottenutoassegnazioneprovvisoriainterprovincialedeterminacomunquelaperditadelpunteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro. Il punteggio va attribuitoselascuoladititolaritàgiuridicaelascuolaincuil'interessatohaprestatoserviziocontinuativocoincidonoperil periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075e transitati sulla classe A076in forza della C.M.215/95,nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5bis)Aifinidellaformazionedellagraduatoriaperl’individuazionedelsoprannumerarioedaifinideltrasferimentod’ufficio si prescinde dal triennio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

Punti2

Punti3

1. Perogniannodiserviziodiruoloprestatonellascuoladiattualetitolaritàodiincarico triennalesenzasoluzionedicontinuitàinaggiuntaaquelloprevistodallelettereA),A1), B), B1), B2)
	* Entro il quinquennio.................................................................……………
	* Oltre il quinquennio ……………………………………………………....

Sempreaifinidellaformazionedellagraduatoriaperl’individuazionedelsoprannumerarioedaifinideltrasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, nella seguente misura:

Punti1

C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incaricotriennalesenzasoluzionedicontinuitàinaggiuntaaquelloprevistodallelettere A), A1), B), B1), B2) ………………………………………………………..

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativocoincidonoperilperiodoconsiderato.Ilpunteggiovaancheattribuitonelcasodidirittoalrientronell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorsodiattualetitolarità.Iltrasferimentodalsostegnoapostocomuneoviceversainterrompelacontinuitàdiservizio nella scuola e nel comune. Il punteggio non va attribuito ai docenti che siano stati titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda. **Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).**

(5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencanoglianniincuinonsièpresentataladomandadimobilitàvolontariainambitoprovincialeallecondizionipreviste nelleTabelle di cuisopra.Aifini della maturazione una tantum delpunteggio è utile un triennio compreso nel periodo

intercorrente trale domande dimobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008. Con le domande dimobilità per l’anno scolastico 2007/2008 siè, infatti, concluso ilperiodo utile per l’acquisizione delpunteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno diarrivo, più isuccessivi3 anniin cui non è statapresentatadomandadi mobilitàvolontariain ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.Talepunteggioviene,inoltre,riconosciutoancheacoloroche,nelsuddettoperiodo,hannopresentatoinambito provinciale:

* domandacondizionataditrasferimento,inquantoindividuati soprannumerari;
* domandaditrasferimentoperlascuolaprimariatraiposticomuneelinguastranieranell’organicodellostesso

circolodititolarità;

* domandadirientronellascuoladiprecedente titolarità,nell’ottennio difruizione deldirittoalla precedenzadi

cui ai puntiIIeV dell’art.13, comma1del CCNI.

Talepunteggio,unavoltaacquisito,siperdeesclusivamentenelcasoincuisiottenga,aseguitodidomandavolontariain ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria. Analogamentenonperdeilriconoscimentodelpunteggioaggiuntivoildocentetrasferitod’ufficiooadomandacondizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione delladomandadimobilità,anchenellaprovincia,nondeterminalaperditadelpunteggioaggiuntivounavoltachelostesso è stato acquisito. Tale punteggio non è attribuibile ai docenti ex DOS negli anni interessati.

1. Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, virisiedanoeffettivamenteconiscrizioneanagraficadaalmenotremesi.Laresidenzadelfamiliareacuisi chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenutenelD.P.R.28.12.2000,n.445esuccessivemodificheedintegrazionineiqualidovràessereindicataladecorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizioneitremesiantecedentialladatadipubblicazionedell'ordinanza.Ilpunteggiodiricongiungimentoequelloperla cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove siregistral’esigenzafamiliarenonvisianoistituzioniscolasticherichiedibili(cioèchenoncomprendanol'insegnamentodel richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppureperilcomunesededell’istituzionescolasticacheabbiaunplessonelcomunediresidenzadelfamiliare,ovveronel comuneperilqualesussistonolecondizionidicuiallaletteraDdellaTabellaa –ParteII,purchéindicatefralepreferenze espresse;talepunteggiosaràattribuitoanchenelcasoincuivengaindicatadall'interessatounapreferenzadiambitoche comprenda predetto comune. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
2. Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggiospettaanche nelcasoincuinelcomune diricongiungimentononvisiano istituzioniscolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenzadel familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizionidi cui alla letteraD dellaTabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.

Lettera B) elettera C)valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli disabili, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Ilpunteggiocosìcalcolatovieneutilizzatoanchenelleoperazioniditrasferimentod’ufficiodelsoprannumerario.

1. Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1gennaioeil31dicembredell’anno

In cui si effettua il trasferimento.

1. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
	1. figliodisabile,ovveroconiugeopartedell’unionecivileogenitore,ricoveratipermanentementeinunistitutodicura;
	2. figliodisabile,ovveroconiugeopartedell’unionecivileogenitorebisognosidicurecontinuativepressounistitutodi

curatalidacomportaredinecessitàlaresidenzanellasededelloistituto medesimo.

* 1. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilionellasededellastrutturastessa,ovvero,pressolaresidenzaabitualeconl'assistenzadelmedicodifiduciacome previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
1. Si precisacheaisensidellaletteraB)sivalutaunsolopubblicoconcorso.E’equiparataall'inclusioneingraduatoria

di meritol'inclusioneinternediconcorsiacattedrenegliistitutidiistruzioneartistica.Siprecisacheiconcorsiordinaria

posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sonodaconsideraredilivellosuperiorerispettoaiconcorsiapostidiinsegnamento.Anormadell'art.16,ultimo comma, del decreto-legge 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica,indettoconildecretoministeriale5/5/73-icuiattisonostatiapprovaticondecretoministeriale28/2/80-èvalevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimentodell’abilitazione;sonoaltresìesclusiiconcorsiindettiaisensidelD.D.G.85del2018edecretoministeriale 631del2018.Aisensidell’art.5deldecretoministeriale5maggio1973,sonoesclusicolorochehannoconseguitolasola abilitazioneriportandounpunteggioinferiorea52,50/75neiconcorsiordinariper l’accessoapostiecattedrenellascuola banditi antecedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenentiallostessoambitodisciplinareperilqualesièconseguital’idoneitàinunconcorsoordinarioperesamietitoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

1. Ilpunteggiovaattribuitoalpersonaleinpossessodilaurea.Vannoriconosciutioltreaicorsiprevistidaglistatuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui alD.P.R. 162/82 (art. 4 -1°comma, legge n. 341/90) anche icorsiprevisti dallalegge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazionedisoggettipubblicieprivaticonfacoltàdiprevederelacostituzionediappositeconvenzioni(art.8legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni. Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualorasianoconseguitiaconclusionedicorsichepresentinolestesse caratteristichedeicorsidispecializzazione(durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del decreto-legge 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt.4,6e8.AnalogamentenonsivalutanoititolirilasciatidalleScuolediSpecializzazioneperl’insegnamentonellascuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

1. Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggiorispettoaldiplomadiIstitutoSuperiorediEducazioneFisica(ISEF).LalaureatriennaleodiIlivellocheconsente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademicodelmedesimosecondolivello.Ildiplomadilaureainscienzedellaformazioneprimarianonsivalutainquanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia,titolononutile aifinidell’accessoalruolodellascuolaprimaria,deve essere attribuitoilpunteggiodin. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessarioper l’accesso alruolo diappartenenza. Ildiploma dilaureain Didattica dellamusicanon si valuta:
* aidocentititolaridelleclassidiconcorsoA29eA30 inquantotitolorichiestoperl’accessoalruolodiappartenenza;
* ai docenti titolari della classe di concorso A56 qualora riconosciutocome titolo valido opelegis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del decreto-legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).
1. Ilpunteggiopuòessereattribuitoanchealpersonalediplomato.
2. I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
3. Limitatamenteallamobilitànell’ambitodell’insegnamentodellareligionecattolicasonoconsiderativalidiititoliprevisti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal decreto ministeriale 15.7.87 nonché dal D.P.R. 175/2012 e specificati dal decreto ministeriale 70 del 25.7.2020.
4. Ilpunteggiovieneattribuitoperilconseguimentodiunsolotitololinguistico.
5. "Sonoconsiderativalidiititoliconseguitiall'esterochehannoottenutodagliorganicompetentiilriconoscimento

accademicooilriconoscimentofinalizzato,aisensidellanormativa vigente”.